

	<u>SCHEMA DI CONVENZIONE</u>	
	PER LA FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA	
	CAMPAGNA DI VACCINAZIONE STAGIONE 2014/2015 E SERVIZI	
	CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO	
	REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 E	
	DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA	
	[Lotto/i]	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Corso Marconi, 10 e domiciliata ai fini del presente atto in _____,	
	capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese	
	presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627	
	di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo	
	Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott.	
	GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22	
	giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 (nel seguito	
	per brevità anche " <i>S.C.R. - Piemonte S.p.A.</i> ");	
	E	
	- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al	
	Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del	
	presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante	
	_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, <i>[in caso di</i>	
	RTI , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del	
	Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede	
	legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle	
		Pagina 1 di 30

	Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,	
	Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____	
	al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza	
	autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...)	
	in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso	
	la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “ Fornitore ”)	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3	
	e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A., nell’ambito	
	della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla	
	D.G.R. n. 12-1438 del 28 febbraio 2011, di procedere	
	all’approvvigionamento aggregato dei vaccini antinfluenzali;	
	a) il Gruppo tecnico regionale individuato per supportare la SCR Piemonte	
	nella redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha	
	elaborato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di vaccino	
	antinfluenzale per la campagna di vaccinazione stagione 2014/2015 e la	
	prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario	
	regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e dell’Azienda	
	USL Valle d’Aosta;	
	b) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n._____ del_____, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
		Pagina 2 di 30

	vaccino antinfluenzale per la campagna di vaccinazione stagione	
	2014/2015 e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio	
	sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e	
	dell'Azienda USL Valle d'Aosta;	
	c) con provvedimento n. ____del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il/i lotto/i____ al Fornitore per un prezzo	
	totale complessivo offerto pari a Euro _____oltre I.V.A.;	
	d) il Fornitore aggiudicatario del/i lotto/i _____ ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro _____ polizza n. _____, rilasciata da_____a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e	
	dei successivi ordinativi di fornitura ed ha stipulato polizza assicurativa	
	n_____, rilasciata da_____ come indicato all'art. 14 del	
	Disciplinare di gara;	
	e) il Fornitore aggiudicatario del/i lotto/i____ ha attivato servizio di	
	supporto e assistenza secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato	
	Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un	
	indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;	
	f) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
		Pagina 3 di 30

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica Lotto/i _____, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di vaccino antinfluenzale (di seguito anche solo “prodotto”) per la realizzazione della campagna di vaccinazione per la stagione 2014/2015 e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. e dell’Azienda USL Valle d’Aosta di cui al/i:

(inserire solo parte pertinente)

- Lotto 1: vaccino antinfluenzale tradizionale tipo split o subunità per un quantitativo massimo pari a 710.000 dosi;
- Lotto 2: vaccino antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59 per un quantitativo massimo pari a 27.000 dosi;

	- Lotto 3: vaccino antinfluenzale intradermico dosaggio 15	
	microgrammi, per un quantitativo massimo pari a 23.000 dosi.	
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il/i	
	prodotto/i di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi	
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di	
	Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun	
	Lotto.	
	3. Il quantitativo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma	
	1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i	
	prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/	
	prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa pari a:	
	<i>inserire i prezzi unitari dei soli lotti di pertinenza</i>	
	- Lotto 1: € _____ IVA esclusa;	
	- Lotto 2: € _____ IVA esclusa;	
	- Lotto 3: € _____ IVA esclusa;	
	(da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del	
	presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità	
	oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. Il/I prezzo/i unitario/i sopra	
	indicato/i rappresenta/tano il listino di riferimento per Il Fornitore per l'intera	
		Pagina 5 di 30

	indicato annualmente dal Ministero della Salute ed pari a 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima.	
	2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun lotto, anche eventualmente incrementato.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax.	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 1.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	Pagina 7 di 30	

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi

	j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico;	
	k) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	l) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
	1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del/i prodotto/i relativo a ciascun Ordinatoivo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 5 e 6.1.	
	2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'ordinativo di fornitura.	
	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA'DI PAGAMENTO	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi	
	Pagina 10 di 30	

	inviare a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti	
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.	
	c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione	
	avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono	
	assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi	
	dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di	
	ricevimento della fattura.	
	6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	
	pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	
	mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi	
	presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono_____.	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2.1 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	7. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
		Pagina 12 di 30

	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	8. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	9. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	10. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
		Pagina 13 di 30

Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui paragrafo 10 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

	3. Qualora l'Ente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale	
	è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero	
	mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 6.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
		Pagina 15 di 30

	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 4 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
	comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	comma 4 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il	
		Pagina 16 di 30

	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera d) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	
		Pagina 17 di 30

	facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
		Pagina 18 di 30

	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
	per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto	
	del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in	
	virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,	
	ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se	
	eseguite da parte di terzi.	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni	
	contraenti e dei terzi, prestata da primaria Compagnia, per l'intera durata della	
	presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del	
	rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo	
	svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
		Pagina 19 di 30

	9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.	
	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	procedura;	
		Pagina 20 di 30

	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il	
	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la	
	parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura	
	risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	
	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	
	raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
		Pagina 21 di 30

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale del Lotto _____.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
		Pagina 23 di 30

Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Sig./Dott. _____. Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig./Dott. _____ quale Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.

	DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
		Pagina 26 di 30

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente
Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché
dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22- SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazioni contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 22 -CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 – Penali; art. 12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 – Disciplina applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali; art. 23 – Clausola finale.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Schema di convenzione